



European Securities and
Markets Authority

Guidelines per le autorità competenti e le società di gestione di OICVM

Guidelines sulla misurazione del rischio e sul calcolo dell'esposizione complessiva per
taluni tipi di OICVM strutturati





European Securities and
Markets Authority

Data: 23 marzo 2012
ESMA/2012/197IT

Indice

I.	Ambito d'applicazione _____	3
II.	Definizioni _____	3
III.	Scopo _____	3
IV.	Conformità e obblighi di informativa _____	4
V.	Guidelines sulla misurazione del rischio e sul calcolo dell'esposizione complessiva per taluni tipi di OICVM strutturati _____	4

I. Ambito d'applicazione

1. Le presenti guidelines si applicano alle *autorità competenti* e alle *società di gestione di OICVM*.

II. Definizioni

2. Ai fini delle presenti guidelines, i termini in corsivo sono intesi secondo le definizioni contenute nella seguente tabella.

<i>Autorità competenti</i>	le autorità designate ai sensi dell'articolo 97 della <i>direttiva OICVM</i>
<i>Società di gestione di OICVM</i>	una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM)
<i>Direttiva OICVM</i>	direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione)
<i>Guidelines generali</i>	guidelines sulla misurazione del rischio e sul calcolo dell'esposizione complessiva e del rischio di controparte per gli OICVM, pubblicati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) (Rif. CESR/10-788)
<i>ESMA</i>	l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

III. Scopo

3. Le presenti guidelines integrano gli obblighi relativi al calcolo dell'esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della *direttiva OICVM* e agli articoli 40-42 della direttiva della Commissione 2010/43/UE. Il CESR ha ritenuto che tali disposizioni dovessero essere integrate con guidelines più dettagliate sul calcolo dell'esposizione complessiva, al fine di evitare una situazione in cui il metodo di calcolo utilizzato da un OICVM potesse variare in modo significativo in base alle norme del suo Stato membro di origine. Ciò ha condotto nel luglio 2010 all'adozione delle *guidelines generali*.
4. Scopo delle presenti guidelines è fornire a taluni tipi di OICVM strutturati, come descritti nella guideline 1, un sistema opzionale per il calcolo dell'esposizione complessiva nell'ambito del metodo degli impegni.

IV. Conformità e obblighi di informativa

Status delle guidelines

5. Il presente documento contiene guidelines emanate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA¹. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle guidelines.
6. Le guidelines definiscono, dal punto di vista dell'*ESMA*, le prassi di vigilanza appropriate nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o le modalità di applicazione del diritto dell'Unione in settori specifici. L'*ESMA* si attende quindi che tutte le *autorità competenti* e i partecipanti ai mercati finanziari ai quali si applicano le guidelines si conformino alle guidelines stesse, se non diversamente specificato. Le autorità competenti alle quali si applicano le guidelines devono conformarsi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza, compresi le guidelines specifiche all'interno del documento dirette principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari.

Obblighi di informativa

7. Le *autorità competenti* devono notificare all'*ESMA* la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi alle presenti guidelines, ovvero le motivazioni della mancata osservanza, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione.
8. Le *società di gestione di OICVM* non sono tenute a comunicare la propria conformità alle presenti guidelines.

V. Guidelines sulla misurazione del rischio e sul calcolo dell'esposizione complessiva per taluni tipi di OICVM strutturati

9. Gli OICVM che soddisfino appieno i criteri di cui al seguente paragrafo 10 possono calcolare l'esposizione complessiva utilizzando il metodo degli impegni nel modo descritto nel paragrafo 11.
10. I criteri sono i seguenti:
 - a) l'OICVM è gestito passivamente e strutturato in modo da conseguire alla scadenza il rendimento predefinito e detiene in ogni momento le attività necessarie per garantire che tale rendimento predefinito sia conseguito;
 - b) l'OICVM è basato su una formula e il rendimento predefinito può essere diviso in un numero limitato di scenari distinti che dipendono dal valore degli attivi sottostanti e che offrono agli investitori rendimenti diversi;
 - c) l'investitore può essere soggetto a un solo profilo di rendimento alla volta durante la vita dell'OICVM;

¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

- d) l'uso del metodo degli impegni, come definito nelle *guidelines generali*, per calcolare l'esposizione complessiva per i singoli scenari risulta appropriato, tenendo conto dei requisiti del riquadro 1 delle *guidelines generali*;
 - e) l'OICVM ha una scadenza finale non superiore a 9 anni;
 - f) l'OICVM non accetta nuove sottoscrizioni da parte del pubblico dopo il periodo di commercializzazione iniziale;
 - g) la perdita massima che l'OICVM può subire quando il portafoglio passa da un profilo di rendimento ad un altro deve essere limitata al 100% del prezzo di offerta iniziale; e
 - h) l'effetto del rendimento di un singolo attivo sottostante sul profilo di rendimento quando l'OICVM passa da uno scenario all'altro soddisfa i requisiti di diversificazione della *direttiva OICVM* sulla base del valore complessivo netto iniziale degli OICVM.
11. Il metodo di calcolo è il metodo degli impegni come definito nelle *guidelines generali*, ma adattato nel modo seguente:
- a) la strategia di investimento basata su una formula per ogni rendimento predefinito è suddivisa in singoli scenari di rendimento;
 - b) gli strumenti finanziari derivati in ogni scenario sono valutati per stabilire se i derivati possano essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva ai sensi delle disposizioni del riquadro 3 o 4 delle *guidelines generali*;
 - c) infine, l'OICVM calcola l'esposizione complessiva dei singoli scenari per valutare il rispetto del limite di esposizione complessiva del 100% del valore complessivo netto (net asset value, NAV).
12. Gli OICVM che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 10, lettere a), b), c) e d), autorizzati prima del 1° luglio 2011, non sono tenuti a conformarsi ai riquadri 1-25 delle *guidelines generali*, a condizione che rispettino eventuali norme stabilite dall'*autorità competente* dello Stato di origine per il calcolo dell'esposizione complessiva.
13. Le società di gestione di OICVM che fanno uso del metodo per il calcolo dell'esposizione complessiva delineato nelle presenti *guidelines* devono assicurarsi che il prospetto:
- a) contenga un'informativa completa riguardante la politica di investimento, l'esposizione sottostante e le formule di rendimento in un linguaggio chiaro facilmente comprensibile per l'investitore al dettaglio; e
 - b) includa una chiara segnalazione di rischio, con la quale si informano gli investitori del fatto che riscattando gli investimenti prima della scadenza non beneficeranno del rendimento predefinito e potranno subire perdite significative.